

A parere della Ctr di Palermo va motivato se il pagamento rimane a carico delle parti

Spese compensate in extremis

Occorrono soccombenza reciproca o altre gravi ragioni

Pagina a cura
di SERGIO TROVATO

Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali ha natura eccezionale. Il giudice arrea un danno alla parte vittoriosa se compensa le spese tra le parti e non motiva in fatto e in diritto le ragioni per le quali non ha condannato alle spese la parte soccombente. Lo ha affermato la Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione XII, con la sentenza 5563 del 27 settembre 2019.

Per i giudici d'appello può essere disposta la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite «solo se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente nella motivazione». Nel caso in esame, invece, il giudice di primo grado, pur riconoscendo fondate le ragioni del contribuente, ha disposto la compensazione delle spese «astendosi dall'argomentare le ragioni di fatto o di diritto sulle quali ha fondato la propria decisione». Non si può giustificare la compensazione con «il mero richiamo alla buona fede della parte soccombente, elemento che può assumere rilievo per escludere la responsabilità aggravata», ma che non fa venir il diritto della parte vittoriosa a ottenere la condanna alle spese. La Cassazione (ordinanza 30877/2018) ha chiarito che la compensazione può essere disposta dal giudice nel caso di soccombenza reciproca, se la questione tratta rappresenta un'assoluta novità o qualora vi sia un mutamento nell'orientamento giurisprudenziale. Dunque, chi perde paga le spese processuali. Sempre la Cassazione (ordinanza 20261/2017) ha sostenuto che Equitalia, ma lo stesso principio vale per gli altri enti impositori, deve essere condannata a pagare le spese anche se sia risultata vittoriosa nel giudizio di primo grado. Non è giustificata la compensazione solo perché l'agente della riscossione ha avuto un esito favorevole nel giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale. Se il giudice d'appello riforma la sentenza deve addebitare alla parte soccombente i costi del doppio grado di giudizio. Non si può non condannare la parte che aveva perso la causa al pagamento delle spese, solo perché c'era stata una soccombenza reciproca nei due gradi di giudizio.

La pronuncia sulle spese. I giudici di legittimità hanno sempre sollecitato le commissioni tributarie a applicare correttamente la regola che la parte soccombente deve rimborsare le spese giudiziali alla

In sintesi

Riferimenti normativi:	Articoli 10, 11, 12 e 15, dlgs 546/1992; articolo 9, dlgs 156/2015
Regola processuale:	La parte soccombente deve essere condannata a pagare le spese alla parte vittoriosa
Il giudice può compensare le spese per:	a) Soccombenza reciproca b) Gravi e eccezionali ragioni
Requisito essenziale della sentenza:	Motivazione della compensazione
Parti del processo:	a) Contribuenti b) Agenzie fiscali c) Enti locali d) Agenti della riscossione e) Società private, miste, che svolgono attività di accertamento e riscossione, in concessione, per conto degli enti locali
Parti pubbliche:	Escluso l'obbligo dell'assistenza tecnica
Assistenza in giudizio affidata:	Ai loro funzionari
Liquidazione spese processuali:	80% degli onorari spettanti agli avvocati
Obbligo della difesa in giudizio:	Parti private, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione, dai concessionari delle entrate locali
Nomina del difensore:	Controversie di valore superiore a 3 mila euro
Valore della lite:	Importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato
Controversie relative alle irrogazioni di sanzioni:	Valore costituito dalla loro somma

D'obbligo la difesa tecnica in contenzioso

Nel contenzioso che si svolge innanzi alle Commissioni tributarie è obbligatoria la difesa tecnica se il valore della causa supera la soglia fissata dalla legge. È imposta, infatti, la difesa da parte di soggetti abilitati se il valore della causa supera i 3 mila euro. Questo fa lievitare i costi del processo, che è giusto che rimangano a carico di chi soccombe in sede giudiziale. Con l'ultima riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, è cresciuto il numero dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica dei contribuenti innanzi alle commissioni. All'elenco, già ampio, si sono aggiunti anche i dipendenti dei Centri di assistenza fiscale (Caf) e delle relative società di servizi, ai quali è demandata però solo la difesa dei propri assistiti. È stata confermata l'esclusione dall'obbligo di assistenza in giudizio per Agenzie fiscali, agenti della riscossione, enti locali e società miste e private che svolgono attività di accertamento e riscossione per loro conto. In seguito alle modifiche apportate alla disciplina processuale dall'articolo 9 del decreto legislativo 156/2015, i soggetti abilitati alla difesa in giudizio dei contribuenti possono essere raggruppati in tre categorie. In

particolare, coloro che assistono i contribuenti nella generalità delle controversie (avvocati, dottori commercialisti). Poi, quelli con competenza parziale, vale a dire che coloro sono abilitati alla difesa con riguardo a controversie aventi a oggetto specifiche materie (ingegneri, geometri); per esempio, in materia catastale. Da ultimo, l'abilitazione è stata concessa ai soggetti che possono difendere solo alcune categorie di contribuenti. Si tratta dei dipendenti dei centri di assistenza fiscale. Riguardo a questi ultimi soggetti, l'Agenzia delle entrate con la circolare 38/2015 ha precisato che «possono difendere i propri assistiti esclusivamente nei contenziosi tributari che scaturiscono dall'attività di assistenza loro prestata, come, ad esempio, quelli relativi al disconoscimento degli oneri e delle spese indicati nella dichiarazione compilata e trasmessa dal medesimo centro di assistenza fiscale». I soggetti abilitati, in base a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 546/1992, devono essere iscritti in un elenco, a eccezione degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro.

—© Riproduzione riservata—

controparte. Con l'ultimo intervento normativo di riforma (decreto legislativo 156/2015) della disciplina processuale tributaria, in effetti, il legislatore ha limitato ancor di più il potere del giudice di compensare le spese processuali. Il nuovo articolo 15 del decreto legislativo 546/1992, quasi in-

teramente riscritto dalla legge di riforma, impone un maggior rigore in caso di soccombenza. Le spese processuali possono essere compensate solo per gravi e eccezionali ragioni e per soccombenza reciproca, ed è imposto al giudice di indicare le motivazioni nella pronuncia. È cambiato ancora una volta

il regime dei costi nel processo tributario e i soggetti su cui devono gravare. E nell'ambito delle spese devono essere conteggiati il contributo unificato, l'Iva, il contributo previdenziale, nonché gli onorari, i diritti del difensore e tutti gli esborsi sostenuti.

Pertanto chi dà luogo a una

causa fiscale che poteva essere evitata, usando l'ordinaria diligenza, deve sopportarne i costi. La compensazione, al di là delle situazioni in cui sussiste una soccombenza reciproca, può essere dichiarata solo per «gravi ed eccezionali ragioni», che devono essere adeguatamente motivate. Per esempio, la causa riguarda una questione nuova o complessa oppure si verifica un cambiamento di orientamento della giurisprudenza sull'argomento che forma oggetto del contendere.

Le tesi giurisprudenziali. È finito il tempo delle compensazioni a pioggia nel contenzioso fiscale. La Cassazione (ordinanza 14550/2015) ha affermato che la vittoria non può mai tradursi di fatto in una sconfitta. Ed è quello che accade se il giudice tributario compensa le spese di lite solo perché, per esempio, la causa è di valore modesto. Si lede, infatti, il diritto di agire in giudizio se la parte vittoriosa non recupera le spese sostenute. Inoltre, subisce un evidente danno se l'importo delle spese supera quello del pregiudizio economico che ha inteso evitare proponendo ricorso. Peraltro, l'amministrazione pubblica è tenuta a pagare le spese processuali anche se non si costituisce in giudizio o riconosce fondatai i motivi di contestazione della pretesa tributaria eccettuati dal contribuente. È tenuto a pagare le spese processuali chiunque dia luogo inutilmente al processo o al suo protrarsi. A maggior ragione se la parte in causa soccombente è l'amministrazione pubblica, che dovrebbe agire con la dovuta cautela per evitare che il cittadino sostenga dei costi per difendersi in sede giudiziale. Del resto, la condanna di chi soccombe in giudizio, oltre a deflazionare il contenzioso, tutela la parte vittoriosa. Le sezioni unite della Cassazione (sentenza 14554/2015), infine, hanno stabilito che spetta alle commissioni tributarie decidere le controversie sulle spese legali che scaturiscono dalle liti tra contribuenti e enti impositori. Sono devolute alla giurisdizione di Ctp e Ctr tutte le controversie su ogni accessorio relativo ai tributi nazionali e locali. Le espressioni utilizzate dal legislatore nella formulazione dell'articolo 2 decreto legislativo 546/1992, quali «ogni altro accessorio» o «altri accessori», per la loro latitudine ricomprendono, «senz'altro, le spese processuali». Non a caso tra gli atti impugnabili elencati dall'articolo 19 della normativa processuale tributaria (decreto legislativo 546/1992) è contemplato anche il diniego di rimborso di tributi o di altri accessori.

—© Riproduzione riservata—